

REGIME FISCALE FORFETTARIO 2020

- **Nuovi requisiti per l'accesso e la permanenza al Regime Forfettario 2020;**
- **Conferma Flat tax al 15% per le partite Iva con ricavi fino a 65 mila euro**

Con l'approvazione della *legge di Bilancio 2020*, viene ridisegnato il **regime forfettario 2020**.

Vengono reintrodotti alcuni requisiti già previsti fino all'anno 2018, come ad esempio:

- saranno esclusi i percettori di redditi da lavoro dipendente, o pensione, nell'anno precedente (2019) superiori a 30 mila euro (imponibili);
- saranno esclusi anche coloro che nell'anno precedente (2019) hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilati, di prestatori superiori a 20mila euro lordi.

Esaminiamo le principali **novità** e indichiamo anche i **problemi** che possono sorgere per coloro che nel 2019 rientravano nel regime e ora in virtù delle nuove norme sono destinati a perdere i requisiti:

Ricavi fino a 65 mila euro

Rientreranno nel **forfettario 2020**, le imprese, i professionisti o altri lavoratori autonomi con partita Iva – che nell'anno precedente (dal 2019) hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 65 mila euro.

Redditi lavoro dipendente e assimilati fino a 30 mila euro

Non potranno invece più accedere o rimanere nel forfettario 2020 coloro che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente/pensione o assimilati**, per un importo complessivo lordo (imponibile fiscale) superiore a **30 mila euro**.

Pertanto molti **lavoratori dipendenti/pensionati** che nel 2019 erano passati nel regime forfettario, di fatto nel 2020 saranno costretti alla fuoriuscita dal regime agevolato, con qualche problema pratico di tassazione inerente le somme ancora da incassare al 1° gennaio 2020.

Spese dipendenti fino a 20 mila euro

Un altro grosso ostacolo per il nuovo forfettario 2020 sarà costituito dal **limite** introdotto per le **spese di lavoro dipendente**: non dovranno superare i **20 mila euro** complessivi e calcolati al lordo.

Oltretutto il loro ammontare è riferito non solo al lavoro dipendente in senso stretto ma anche al lavoro accessorio e alle spese derivanti da **contratti a progetto** o per collaboratori, tirocinanti e borsisti; rientrano anche le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione. Anche in questo caso, si tratta di un limite che era stato abolito nel 2019 ed ora reintrodotta. Si tratta di un serio **ostacolo** per imprese o professionisti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori e per questo solo fatto, considerato l'ammontare degli stipendi o degli altri compensi contrattualmente stabiliti, vengono escluse dalla possibilità di beneficiare del regime più favorevole della Flat tax.

Fattura elettronica incentivata

Il regime forfettario non comporta l'obbligo di emissione della **fattura** in forma **elettronica** e questa possibilità di continuare ad emetterla in modalità cartacea viene confermata anche per il 2020. Però la legge ha previsto un **incentivo** per chi deciderà di utilizzarla: i forfettari che avranno l'intero fatturato annuo costituito da fatture elettroniche beneficeranno della **riduzione** di un anno del **termine** quinquennale di **accertamento**.

Nei loro confronti quindi il Fisco avrà a disposizione solo **quattro anni** per controllare dichiarazioni e versamenti ed accertare maggiori ricavi o compensi. Però per ottenere questa esenzione **tutto il fatturato** dovrà essere redatto in formato elettronico: non potranno, cioè, esserci alcune fatture elettroniche ed altre cartacee. Dunque la **scelta** andrà fatta al 1° gennaio per coloro che sono già nel regime, e all'inizio dell'attività per coloro che vi entreranno nel corso dell'anno.

E' utile ricordare il divieto di emissione della **fattura** in forma **elettronica** per le prestazioni sanitarie, così come disposto anche per il 2020 dal Garante della Privacy, ne deriva quindi che i professionisti "sanitari" non potranno avvalersi di tale possibilità.